100 ANNI
1910 - 2010

Medicina Pontina

Bollettino dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Latina

Organo ufficiale di informazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina

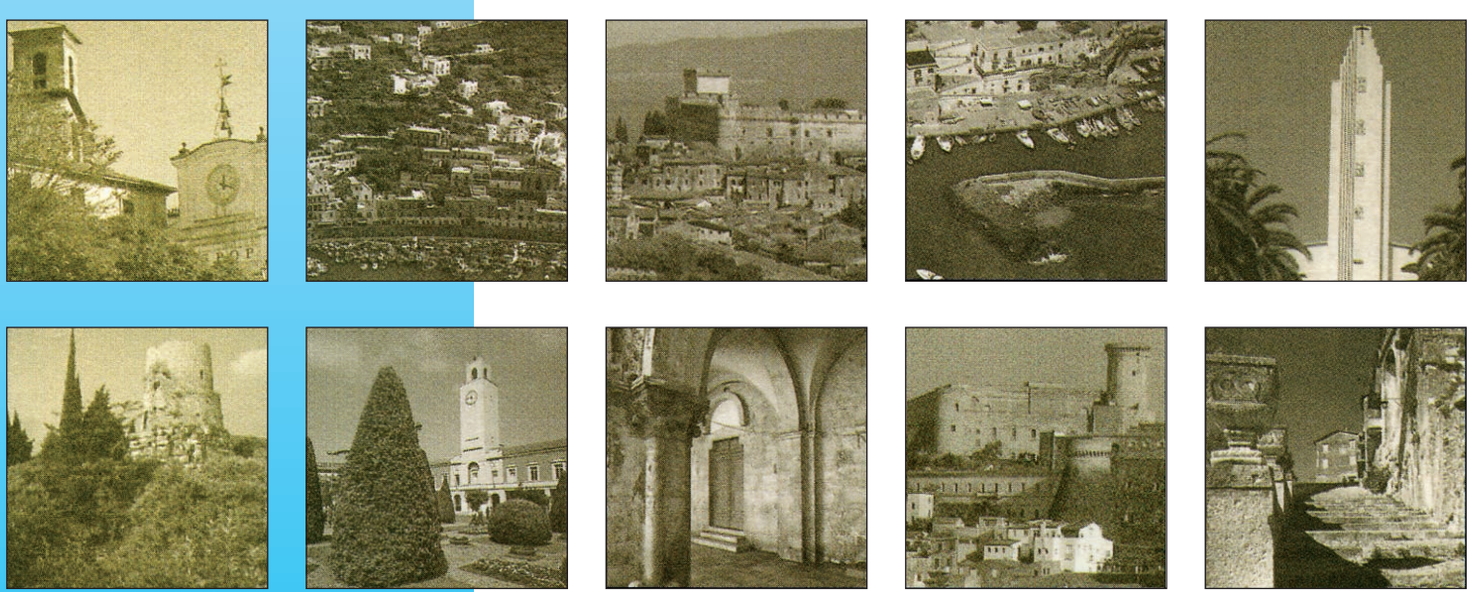

VADEMECUM TERMINOLOGICO GIURIDICO CIVILE E PENALE E DI GOVERNO CLINICO

a cura di A.M.A.M.I.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Latina

VADEMECUM TERMINOLOGICO GIURIDICO CIVILE E PENALE E DI GOVERNO CLINICO

a cura di

Amami
Associazione Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente

Siamo lieti, in occasione del primo seminario di "addestramento all'esercizio pratico della professione" dedicato ai giovani Colleghi in procinto di essere iscritti nell'Albo dell'Ordine, di poter offrire alla loro lettura questo prezioso "Vademecum Terminologico Giuridico Civile e Penale e di Governo Clinico" redatto dall'Associazione Medici Accusati di Malpratice Ingiustamente che ringraziamo per avere concesso l'autorizzazione alla pubblicazione per "Medicina Pontina".

Latina, 16 marzo 2010

Il Presidente
Giovanni Maria Righetti

VADEMECUM TERMINOLOGICO

GIURIDICO CIVILE e PENALE, ASSICURATIVO
e di GOVERNO CLINICO
"Reso comprensibile anche ad un medico"

...Oggi, troppo spesso, i medici si confrontano con una terminologia giuridica lontana dalla loro cultura. Scopo del breve GLOSSARIO che segue è quello di aiutarli a comprendere quei termini che purtroppo, quotidianamente, risuonano nelle loro orecchie.

La responsabilità di quanto di errato ci sia nelle spiegazioni che seguono è da addebitarsi unicamente all'estro di Maurizio Maggiorotti, chirurgo ortopedico sventuratamente presidente A.M.A.M.I., quanto di buono c'è lo si deve ai suoi preziosi, pazienti, amici, giuristi Giampiero Ghelardini, Marco Moretti, Paolo Carbone e Giorgio Incandela (del Foro di Roma), Claudia Cozzi, Ugo Dal Lago, Raniero Bordon, Edvige Bressan e Francesco Rucco (del Foro di Vicenza), Milena Santonocito (del Foro di Catania), Antonio Franchina (del Foro di Milano), Gino Obert (del Foro di Torino), Biancamaria Cataldo (del Foro di Perugia) e dall'avv.to Giuseppe Doria (consulente assicurativo).

Maurizio Maggiorotti

INDICE

Diritto civile

Diritto processuale civile
(processo civile)

Diritto penale

Diritto processuale penale
(processo penale)

Promozione della salute e
gestione del rischio clinico

1) - DIRITTO CIVILE

Adempimento. Esecuzione della prestazione dovuta (di dare o fare) da parte di chi vi è obbligato per contratto (debitore).

Approvazione clausole. Nei contratti conclusi mediante la compilazione di prestampati o formulari si intendono approvate dai contraenti le clausole sottoscritte. Le clausole vessatorie (cioè quelle che attribuiscono al contraente che ha predisposto il modulo contrattuale determinate posizioni di vantaggio) devono essere specificatamente approvate per iscritto dall'altro contraente, che deve effettuare un'ulteriore sottoscrizione rispetto a quella principale di accettazione del contratto.

Assicurato. La persona a vantaggio della quale è concluso un contratto di assicurazione.

Assicurazione (contratto di). È il contratto con il quale ci si tutela contro un rischio. A fronte del pagamento di un prezzo (chiamato "premio"), un altro soggetto (la compagnia assicurativa) si prende carico -nei limiti del contratto- delle conseguenze economiche conseguenti alla verificazione del rischio oggetto dell'assicurazione. Cambia natura a seconda del rischio contro il quale ci si tutela, dividendosi in due categorie fondamentali. Nell'assicurazione contro i danni la compagnia assicurativa paga un indennizzo al proprio assicurato per sollevarlo da un evento negativo (infortunio, incendio); nell'assicurazione per la responsabilità civile invece solleva l'assicurato dalle conseguenze economiche del suo operato illecito, pagando al soggetto danneggiato il risarcimento
liquidato in via compositiva o con sentenza.

Assistenza stragiudiziale. L'attività che viene svolta fuori dal processo, anche al fine di comporre qualsiasi controversia prima del ricorso al Giudice e per evitarlo.

Broker. È un termine inglese che designa chi esercita attività di intermediazione tra compagnie assicuratrici e possibili clienti assicurandoli.

Clausola compromissoria. Clausola con la quale le parti che concludono un contratto (anche d'opera professionale) manifestano la volontà di rivolgersi, in caso di controversia che possa tra loro insorgere con riferimento al contratto stesso, ad Arbitri, anziché al Giudice. Il deferimento agli arbitri, mediante sottoscrizione congiunta della clausola compromissoria, può avvenire con atto volitivo contemporaneo o successivo alla stesura del contratto al quale la clausola si riferisce, in tale secondo
caso prende il nome di "compromesso".

Clausola c.d. *claims made*. È la clausola del contratto di assicurazione per la responsabilità civile che limita la copertura assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di vigenza del contratto. Trattasi di clausole legittime ma vessatorie per cui devono ottenere specifica approvazione scritta.

Colpa. È l'atteggiamento psichico di chi compie un'azione violando una norma di legge, con imperizia, o con imprudenza o con negligenza. La colpa è grave quando l'errore è grossolano. In ambito medico la colpa grave consiste nella violazione dei protocolli medici o delle altre regole fondamentali della professione medica.

Compagnia assicuratrice. È la società che stipula il contratto di assicurazione. Possono esercitare l'attività assicurativa solo le imprese autorizzate dall'ente di vigilanza delle assicurazioni (ISVAP) in presenza di determinati requisiti.

Conciliazione. Composizione della controversia (causa civile) con conseguente estinzione del giudizio.

Condizioni generali di contratto. Sono le previsioni indicate nella polizza e che vanno consegnate a chi stipula il contratto, unitamente alla polizza. Di solito si tratta di un fascicoletto cartonato, nel quale è contenuta anche la polizza.

Consenso informato. È una manifestazione di volontà con cui il paziente esercita il diritto di scegliere di sottoporsi ad un intervento medico. Il paziente deve quindi essere informato sui benefici e sulle modalità dell'operazione e/o della terapia e soprattutto sui rischi che la stessa comporti e l'esistenza di valide alternative terapeutiche. L'obbligo del consenso informato è sancito dall'art. 32 della Costituzione, dalla L. 833/1978 e ss.mm, dal codice deontologico medico e dalla Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica e' una norma cogente sotto il profilo disciplinare, ed ha anche la finalita' di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non puo' essere imposta), non puo' ritenersi negligente. Ne consegue che il rifiuto scritto all'invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non e' altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione della necessita' dei detti interventi; tuttavia la prova di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben puo' essere for-

nita diversamente, fermo restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio all'attendibilita' delle dichiarazioni sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Contatto sociale. È "contatto" tra il medico ed il paziente. Secondo la Corte di Cassazione il rapporto professionale nasce anche in assenza di un vero e proprio contratto tra medico e paziente, essendo bastevole l'esistenza di un contatto sociale, in quanto chi esercita la professione sanitaria ha precisi doveri di comportamento verso chi si è affidato alle sue cure "entrando in contatto con lui", indipendentemente dall'esistenza di un impegno formale.

Contraente. E' il soggetto che stipula un contratto (anche di assicurazione) nell'interesse proprio o di altre persone.

Contratto. È l'accordo con cui due o più persone (parti) creano, regolamentano o pongono fine ai loro rapporti patrimoniali ossia a quei rapporti che possono essere valutati economicamente.

Contratto di assistenza sanitaria. (denominato anche "contratto di spedalità") E' il contratto tra il paziente e la struttura sanitaria che prevede una serie di obblighi integrativi rispetto alla prestazione medica, che ne costituisce comunque l'oggetto principale.

Contratto d'opera intellettuale. È quel contratto che ha per oggetto la prestazione d'opera intellettuale esclusiva di chi esercita una professione liberale (medici, avvocati, ingegneri); la similarità della prestazione che l'ente ospedaliero fornisce al paziente assieme a quella del prestatore d'opera (il medico) viene ritenuta tale da ricostruire tutto il rapporto come un contratto d'opera intellettuale. Costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Creditore. È il soggetto che ha diritto alla prestazione oggetto dell'obbligazione.

Danni non patrimoniali. È la categoria che raggruppa tutti i danni che una persona può subire diversi dai danni patrimoniali e, cioè, il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale. Detti danni, derivano dalla lesione di un diritto tutelato dall'ordinamento attinente la persona ingiustamente lesa, quale ad esempio, il diritto alla salute, all'integrità fisica, alla capacità di relazione, alla capacità di dedicarsi ad attività sportive o ricreative ecc.. Anche questi danni sono risarcibili, previa
quantificazione secondo parametri elaborati dalla legge o dalla giurisprudenza.

Danni patrimoniali. È la categoria nella quale si racchiudono le conseguenze sfavorevoli di natura economica subite da una persona. In essi si comprendono: a) il danno emergente, consistente in una diminuzione del patrimonio; b) il lucro cessante, che si identifica col mancato guadagno.

Danno. È la lesione di un interesse tutelato dalla legge; chi ha subìto un danno ha diritto ad ottenere un risarcimento che lo reintegri di quanto perduto. Il danno, per legittimare il risarcimento in capo al danneggiante ed in favore del danneggiato, deve essere una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o dell'illecito altrui.
Nell'ambito civile il danno può essere patrimoniale e non patrimoniale (*v. infra*).

Danno biologico. È il danno alla salute accertabile in termini medico-legali, afferendo alla diminuzione dell'integrità psico-fisica della persona, espressa in termini percentuali di invalidità.

Danno extracontrattuale. E' il danno ingiusto conseguente ad un fatto illecito. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso di causalità con l'evento dannoso.

Danno da lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Lesione di interessi inerenti la vita della persona tutelati dalle norme della Costituzione italiana

Danno emergente. E' una sottocategoria del danno patrimoniale (*v. infra*). Si riferisce ad una perdita economica subita, a vario titolo, da un soggetto e si concreta in una diminuzione del suo patrimonio.

Danno esistenziale. È il danno ad un diritto fondamentale della persona, come il diritto alla famiglia, al lavoro, alla realizzazione personale. È stato felicemente sintetizzato in questi termini (Di Marzio).

Danno morale. È la sofferenza interiore, soggettiva, di chi ha subito un torto. Si può trattare del dolore di chi ha perso un familiare, delle sofferenze fisiche per una malattia oppure di quelle morali (appunto) per una diffamazione a mezzo stampa.

Danno psichico. È l'aspetto del danno biologico arrecato alla sfera psichica della persona.

Debitore. È il soggetto che è tenuto ad eseguire l'attività oggetto dell'obbligazione

Denuncia di sinistro. È l'atto con il quale si comunica alla compagnia assicurativa che si è verificato un evento dannoso (detto "sinistro") o che si è ricevuta una richiesta di risarcimento danni. Il termine legale per la denuncia di sinistro è previsto nel contratto di assicurazione.

Diligenza. È la condotta che nell'adempimento dell'obbligazione il debitore deve tenere, usando la diligenza media; nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, come quella medica, la diligenza va valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata; e se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde del danno, solo in caso di dolo o colpa grave.

Disdetta. Atto unilaterale con il quale si impedisce il rinnovo di un contratto di durata. È un atto recettizio, ossia produce effetto dal momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario. È l'atto con il quale si fa scadere la validità del contratto di assicurazione; normalmente si formalizza con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dolo. È l'atteggiamento psichico di chi commette una condotta illecita con coscienza e volontà di far verificare l'evento dannoso.

Illecito. È il comportamento consistente in un fare oppure in un non fare contrario alla norme giuridiche vigenti; è illecito penale (cioè reato) quando viola specifiche condotte previste dal Codice Penale; è illecito civile quando si offendono diritti altrui, pur non commettendo reato.

Imperizia. È un'imprudenza qualificata, cioè inettitudine o incapacità professionale generica o specifica, di cui si ha o si dovrebbe avere conoscenza.

Imprudenza. È l'atteggiamento imprudente di chi non osserva le regole generali di prudenza e cautela nel proprio agire.

Inadempimento. È il comportamento del debitore che non esegue la prestazione dovuta o la esegue male (in questo caso, si parla più propriamente di inesatto adempimento), senza cioè rispettare i modi e i tempi stabiliti dalla legge o dal contratto.

Indennizzo. È la somma che la compagnia assicurativa paga al proprio assicurato quando si verifica il rischio che costituisce l'oggetto dell'assicurazione contro i danni o contro gli infortuni.

Interdetto. E' una persona maggiorenne che è incapace di intendere e di volere (ad esempio perché si trova in una situazione di abituale infermità mentale) accertata con provvedimento del Giudice.

Loss occurence. Clausola che indica l'operatività standard di un contratto di assicurazione, richiamando l'art. 1917 c.c., secondo cui l'assicuratore è obbligato a tenereindenne dei fatti avvenuti "durante il tempo dell'assicurazione". È sufficiente quindi che il fatto su cui si basa la richiesta di risarcimento sia per l'appunto "avvenuto durante il tempo dell'assicurazione".

Malleva. Garanzia personale offerta da una persona fisica o giuridica a favore di un'altra per una determinata obbligazione.

Massimale. È il tetto massimo dell'esborso che la compagnia assicurativa si impegna a pagare; se il danno è superiore alla somma assicurata il medico deve pagare il di più di tasca propria. Valore massimo, espresso in denaro, convenuto in polizza nei limiti del quale l'assicuratore è tenuto a corrispondere all'assicurato il risarcimento del danno derivante dal verificarsi di un sinistro.

Obbligazione. È il legame giuridicamente vincolante tra il soggetto (debitore) che deve fornire la prestazione ed il soggetto (creditore) che la deve ricevere; essa può derivare da un impegno contrattuale, da un comportamento illecito o da ogno fatto idoneo a produrla.

Obbligazione di mezzi. È quella del debitore che deve fare una determinata attività senza, tuttavia, garantire il risultato che da questa attività il creditore si attende; rientra in questa ipotesi l'obbligazione del professionista intellettuale, attesochè il medico deve curare il malato, l'avvocato difendere il cliente, ma entrambi non possono garantire la guarigione del malato o la vittoria della causa.

Obbligazione di risultato. È quella che assume il debitore quando si obbliga verso il creditore a conseguire un risultato; il medico di norma non assume un'obbligazione di risultato, ancorchè in certi settori (come la medicina estetica) la natura dell'obbligazione assunta dal medico possa, secondo alcuni, comportare l'obbligo del raggiungimento del risultato promesso.

Obbligazione solidale. È quella che prevede più debitori verso un medesimo creditore, tutti per l'intero, dovendo essi eseguire l'intera prestazione. In materia di responsabilità sanitaria il medico e la struttura sanitaria sono entrambi responsabili dei danni subiti dal paziente a causa della difettosa prestazione sanitaria; per tale ragione un paziente che ritenga di aver subito un danno da un intervento medico può chiedere il risarcimento del danno sia al medico che alla struttura sanitaria.

Polizza. È il documento nel quale è incorporato il contratto di assicurazione, consegnato dalla compagnia assicuratrice all'assicurato, unitamente alle condizioni generali di contratto.

Polizza responsabilità civile. È la scrittura privata, predisposta con clausole a stampa dall'assicuratore, con cui viene concluso il contratto di assicurazione per responsabilità civile. Detta responsabilità è quella da cui deriva l'obbligo di risarcimento del danno secondo l'art. 2043 del Codice Civile. La polizza deve contenere gli elementi necessari per l'individuazione, immediata o successiva, dei presupposti e dell'oggetto del contratto di assicurazione.

Premio. È la somma che l'assicurato paga alla compagnia assicuratrice. La sua entità dipende da due fattori: la somma assicurata e le dimensioni del rischio; più alti sono questi fattori; più alto sarà il premio da pagare.

Prescrizione. Produce l'estinzione del diritto soggettivo se per effetto dell'inerzia o del non uso del medesimo, da parte di chi ne è titolare, il diritto non viene esercitato per un periodo di tempo stabilito dalla legge.Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Prestazione. È il contenuto dell'obbligazione, ossia il comportamento cui è tenuto il debitore; può consistere in un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare).

Privacy. È un termine inglese che significa riservatezza; in Italia è oggetto di una normativa volta a tutelare i dati personali, in particolare quelli c.d. "sensibili", categoria in cui rientrano anche i dati di natura medica.

Negligenza. È un atteggiamento psichico connotato da trascuratezza ed in particolare dalla mancanza di attenzione e di sollecitudine; è l'esatto contrario della diligenza.

Nesso di causalità. È il legame tra una causa ed un effetto, tra una condotta ed un evento; ha diversi aspetti: la causalità «di fatto», naturale» o «materiale» che riguarda il nesso eziologico tra l'azione / l'omissione dell'ipotetico responsabile e l'evento dannoso; la causalità «giuridica» che riguarda il nesso eziologico tra il risultato dell'azione ed i danni; in sostanza, la causalità di fatto stabilisce se l'errore medico ha peggiorato la salute del paziente, la causalità giuridica stabilisce quali danni (patrimoniale, morale, esistenziale) sono derivati dal peggioramento della salute del paziente; entrambi gli accertamenti sono di competenza del giudice; nel settore della malpractice medica l'accertamento sulla causalità di fatto viene in sostanza delegato al consulente tecnico.

Omissione. È la condotta consistente nel non fare qualcosa che si sarebbe dovuto fare.

Problemi tecnici di speciale difficoltà. Sono quelli che emergono in presenza di attività che richiedono notevoli abilità, che attengono alla soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità e che comportano un largo margine di rischi.

Responsabilità. In diritto civile è la conseguenza di un comportamento antigiuridico che implica il dovere per il soggetto cui essa è attribuita di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento. Conseguenza della violazione di un dovere giuridico nei rapporti interprivati è la nascita di un'obbligazione risarcitoria volta alla riparazione del pregiudizio economico subito dal danneggiato.

Responsabilità contrattuale. È quella derivante dall'inadempimento di un contratto. Ricorre quando due soggetti stipulano un contratto obbligandosi, in generale, l'uno verso l'altro: una parte si obbliga a prestare un'opera o servizio, l'altra si obbliga a versarle il corrispettivo. Ciascuna delle parti è tenuta ad indennizzare l'altra parte in caso di inadempienza o di inesatta esecuzione del contratto.

Responsabilità da contatto sociale. Rapporto dovuto alla somministrazione di cure mediche prestata dal professionista al paziente e che comporta il venire a contatto dei due soggetti ingenerando in capo al professionista una responsabilità di tipo extra-contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale. È quella derivante dalla commissione di un fatto illecito al di fuori di un rapporto contrattuale. E' quella che deriva dalla violazione del principio generale del *neminem laedere*, valido anche a prescindere da una preesistente obbligazione. Ricorre quando, sebbene non sussista alcun obbligo discendente da contratto, il comportamento di uno o più soggetti ha causato un danno ad altri.

Rischio. In termini giuridici, è l'alea che generalmente si accompagna ad un rapporto giuridico e può derivare dall'incolpevole inadempimento ovvero da un aumento della onerosità della prestazione o dalla possibilità di perimento incolpevole dell'oggetto della prestazione.
In termini assicurativi è l'evento possibile o probabile a cui è collegata la prestazione dell'assicuratore. La probabilità che il sinistro si verifichi.

Rivalsa. È il diritto della compagnia assicurativa ad ottenere dal proprio assicurato il rimborso di quanto abbia pagato al danneggiato per dolo o colpa grave dell'assicurato.

Sinistro. Termine usato dalle Compagnie di assicurazione per indicare l'evento dannoso assicurato, cioè il fatto che realizza il rischio assicurato. Indica l'evento avverso che colpisce i beni o il patrimonio di un soggetto, cagionandogli un danno. Il soggetto ha la possibilità di tutelare i propri beni dai sinistri stipulando un contratto di assicurazione che ha lo scopo di trasferire il rischio dei sinistri dal singolo alla società di assicurazioni che si obbliga, dietro il pagamento di un corrispettivo (premio) a rivalere l'assicurato del danno che ha subito.

Tutela legale (clausola di). È un tipo particolare di assicurazione che garantisce il rimborso delle spese legali per eventuali controversie; è spesso associata all'assicurazione di responsabilità civile. Il nuovo codice delle assicurazioni prescrive che in questo tipo di contratto va previsto il diritto per l'assicurato di scegliersi un avvocato di propria fiducia.

Transazione. E' il contratto con il quale le parti contraenti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o compongono i loro interessi al fine di evitare una lite che prevedono possa sorgere tra loro.

2) - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

(cioè le regole del processo civile)

Appello. È il processo di secondo grado, nel quale un secondo giudice si pronuncia sulle questioni già decise in primo grado verificando se la sentenza del primo giudice merita o meno conferma. Competente per decidere sull'appello delle sentenza del Tribunale è la Corte d'Appello, che ha sede nei capoluoghi di regione e in altri centri rilevanti.

Atto di citazione o citazione. Atto con il quale si inizia una causa civile proponendo al Giudice determinate domande (ad esempio: di risarcimento del danno). Con detto atto una parte del processo (attore) esercita l'azione civile (ad esempio: azione di danni) proponendo la relativa domanda al Giudice e citando (cioè, chiamando) in giudizio il soggetto nei cui confronti è chiesta la pronuncia.

Arbitrato. Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, alla quale le parti possono ricorrere per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. E' un giudizio privato, deferito dalle parti in lite agli Arbitri, nominati uno per parte che operano come i Giudici, pur essendo sprovvisti dei poteri autoritativi propri della giurisdizione ordinaria, ma tuttavia operanti perché conferiti contrattualmente attraverso la clausola compromissoria (vedi infra).

Arbitrato irrituale. È il mezzo al quale le parti possono ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la decisione di una lite, realizzando così una sorta di giustizia privata, dettata cioè da un privato anziché da un giudice dello Stato. È sempre lo Stato, comunque, che attribuisce alla decisione privata il carattere giurisdizionale, cioè il carattere di sentenza. L'arbitrato irrituale si ha quando le parti, pur rimettendo la decisione ad arbitri privati, lo fanno senza osservare le forme rigorose previste dalla legge per il processo civile, sicché la decisione troverà la sua forza vincolante solo nel *consenso* delle parti stesse, come per qualunque altro *negozio*, e non in un riconoscimento formale dell'organogiurisdizionale.

Arbitrato rituale. È il mezzo al quale le parti possono ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la decisione di una lite, realizzando così una sorta di giustizia privata, dettata cioè da un privato anziché da un giudice dello Stato. È sempre lo Stato, comunque, che attribuisce alla decisione privata il carattere giurisdizionale, cioè il carattere di sentenza. L'arbitrato rituale deve osservare le forme procedimentali stabilite dalla legge per il processo civile e costituisce esplicazione di funzione giurisdizionale.

Attore. È la parte processuale che inizia il giudizio civile chiedendo al giudice di pronunciarsi sulle sue domanda. In tema di responsabilità medica l'attore è il paziente (o i suoi eredi) che chiedono il risarcimento del danno.

Cassazione (Corte di). È il più alto livello della magistratura. E' la Corte che decide i ricorsi contro le sentenze d'appello, verificando se queste sono conformi al diritto e senza travalicamento nel merito.

Chiamata in causa. Si verifica quando in un processo già iniziato tra due parti si aggiunge (per "chiamata" appunto) un altro soggetto diverso dalle parti principali. Essa consiste in un atto processuale che può essere redatto e notificato al terzo chiamato per ordine del Giudice o su richiesta di una delle parti.

Comparsa conclusionale. È l'atto nel quale il difensore, al termine del processo, riassume tutti gli argomenti a favore del proprio assistito.

Comparsa di costituzione e risposta. È il primo atto difensivo del convenuto, con il quale questi prende posizione sulle domande esposte dall'attore nell'atto di citazione.

Confessione giudiziale. È la dichiarazione con cui un soggetto ammette fatti sfavorevoli a sé e favorevoli all'altra parte; quando una parte viene interrogata dal giudice tutto ciò che dice vale solo per quanto risulti a suo sfavore, mai a suo favore.

Convenuto. È la parte processuale nei cui confronti l'attore avanza le proprie richieste. In materia di responsabilità medica i convenuti sono il medico e la struttura sanitaria.

C.T.P. (Consulente di parte). È il consulente delle parti, il cui compito è quello di sostenere sul piano tecnico le ragioni della parte.

C.T.U. (Consul.Tecnico d'Ufficio). Il consulente tecnico è persona munita di particolare competenza tecnico - scientifica nelle più svariate materie, che esplica funzione di ausiliario del giudice.
Il CTU può assistere il Giudice nel compimento di atti e la sua attività serve ad offrire al Giudice elementi per valutare le risultanze di determinate prove oppure ad offrire elementi diretti di giudizio.

Dispositivo. È la parte decisoria della sentenza e viene comunicato subito dopo il deposito della sentenza in cancelleria.

Documento. È uno scritto proveniente da un soggetto diverso da quello che lo presenta; può anche consistere in una fotografia, una videocassetta o in un altro oggetto fisico.

Gradi (di giudizio). Il processo civile può articolarsi in vari gradi, cioè in primo grado (ad esempio: dinanzi al Tribunale), in secondo grado (ad esempio: corte di Appello), fino ad arrivare dinanzi alla corte di

Cassazione. E' infatti diritto dei cittadini sottoporre ad altro Giudice sovraordinato la verifica di esattezza della decisione del Giudice, adottata in prima istanza.

Impugnazione. È l'atto con il quale colui che è rimasto soccombente in giudizio può chiedere ad altro Giudice la riforma della sentenza che gli è stata sfavorevole e, quindi, il riesame dei fatti e delle questioni di causa già decisi dal Giudice di primo grado. La sentenza di primo grado viene impugnata con l'appello, la sentenza di appello con il ricorso per cassazione, i provvedimenti d'urgenza con il reclamo, ecc.

Istruzione della causa. È la fase del procedimento in cui vengono sentiti i testimoni, raccolti i documenti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio.

Memoria. È l'atto processuale nel quale le parti illustrano la propria posizione sui punti di fatto e di diritto oggetto della controversia.

Memoria di replica. È l'atto con cui si risponde alla memoria o alla conclusionale avversaria.

Notifica. È l'operazione con la quale l'Ufficiale giudiziario consegna a mani o spedisce per posta all'altra parte un atto (citazione, appello, ricorso per Cassazione), consegnatogli dall'altra parte.

Onere della prova. È il principio che stabilisce chi deve provare i fatti oggetto della causa. Nel nostro ordinamento chi fa valere un diritto, ossia l'attore, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi contrasta la pretesa dell'attore, ossia il convenuto, deve a sua volta provare i fatti su cui fonda le sue contestazioni.

Peritus peritorum. Espressione latina che serve a definire il Giudice nella valutazione delle risultanze derivanti da più perizie o consulenze contrastanti. Egli considera le valutazioni espresse dal perito o consulente applicate ai fatti accertati e sceglie quella che gli appare più ragionevole.

Presunzione semplice o legale. È l'argomentazione logica fatta dalla legge o dal giudice per mezzo della quale è possibile dedurre l'esistenza o il modo d'essere di un fatto ignoto partendo dalla conoscenza di un fatto noto.

Principio di vicinanza della prova. È un principio in base al quale compete al medico provare la diligenza nell'adempimento, tanto più se la prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al paziente; quest'ultimo deve invece provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della sua situazione patologica quale effetto dell'intervento (in termini tecnico-giuridici: danno e nesso causale).

Processo civile. E' il complesso degli atti presentati davanti al giudice, in materia civile, per ottenere con sentenza o con altro provvedimento il riconoscimento di un diritto.
Esso si svolge in una serie di udienze che di seguito si indicano:
1) Prima udienza (art. 180 C.P.C.) - Nella prima udienza il giudice verificherà la regolare instaurazione del contraddittorio. Gli avvocati potranno chiedere termini per modificare le proprie domande e le richieste di prova, oppure chiedere di fissare un'udienza per il tentativo di conciliazione; nel primo caso il giudice assegnerà dei termini per il deposito di memorie, e poi deciderà quali testimoni sentire e su quali domande, ed eventualmente nominerà un C.T.U.; in questo caso si avvierà la fase istruttoria; ma il giudice potrà anche decidere che la causa è pronta per essere decisa, nel qual caso fisserà l'udienza di precisazione delle conclusioni.
2) Udienza per il tentativo di conciliazione (art. 183 C.P.C.) - Si terrà solo se richiesta, vi dovranno partecipare le parti personalmente; se la conciliazione non riesce la causa riprende l'iter sopradescritto.

3) Udienze istruttorie (art. 184 C.P.C.) - Si sentiranno i testimoni, si svolgerà la C.T.U.; in questo caso si avrà un'udienza per la nomina del C.T.U., un'udienza per discutere sui suoi risultati ed eventualmente altra udienza per le risposte del C.T.U. alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti; al termine dell'istruttoria il giudice fisserà l'udienza di precisazione delle conclusioni.
4) Udienza di precisazione delle conclusioni (189 C.P.C.) - Sarà la fase finale del processo in cui le parti preciseranno le loro richieste, dopodiché avranno un termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e un termine di 20 giorni per il deposito della memoria di replica.

Relazione tecnica. È la relazione scritta nella quale il C.T.U. espone i dati ed i risultati del lavoro compiuto.

Sentenza. È il provvedimento col quale il giudice, pronunciandosi sulle domande delle parti, decide la controversia.

Testimone (prove testimoniali). È una persona diversa dalle parti in causa, chiamato a riferire su fatti di cui è a conoscenza e che riguardano l'oggetto del processo.

Tribunale. È il giudice di primo grado per le cause che superano il valore di Euro 2.582 (Euro 15.493 quando si tratta di incidenti stradali).

Udienza. È il momento in cui gli avvocati si presentano davanti al giudice e svolgono varie attività processuali. Particolare importanza rivestono le udienze istruttorie, in cui vengono ascoltati i testimoni, sentiti i consulenti a chiarimento.

Vertenza. Termine usato soprattutto dai Sindacati per indicare una rivendicazione o una controversia che è insorta o può insorgere per violazione di un Contratto Collettivo di lavoro.
E' un termine atecnico con il quale si indica qualunque controversia in ordine all'esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

3) - DIRITTO PENALE

Cause di giustificazione. Sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera.

Colpa. È l'atteggiamento psichico tenuto da chi commette un reato per violazione di legge, negligenza, imprudenza, imperizia.

Dolo. È l'atteggiamento psichico tenuto da chi commette un reato con coscienza e volontà di far verificare l'evento dannoso.

Errore. Consiste nella falsa rappresentazione della realtà cui è equiparata l'ignoranza o più propriamente la mancanza di conoscenza.

Si distingue in: a) *errore sul divieto*, che si determina quando l'agente vuole e realizza un fatto perfettamente identico a quello vietato dalla norma penale, ma che per errore su questa, ritiene non essere reato; b) *errore sul fatto*, che si determina quando il soggetto crede di realizzare un fatto diverso da quello penalmente sanzionato. In questo caso l'errore può essere scusabile salvo che derivi da colpa dell'agente, ed in tal caso la punibilità non è esclusa se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Evento. È l'effetto naturale della condotta umana.
In diritto penale, l'evento è rilevante se viene offeso, ovvero leso o messo in pericolo, l'interesse protetto dalla norma penale.

Lesioni Colpose. È una fattispecie penalmente rilevante in cui il soggetto che agisce procura per negligenza, imprudenza, imperizia. una lesione ad un individuo da cui gli deriva una malattia nel corpo o nella mente. Le lesioni possono essere lievi, gravi o gravissime a seconda della durata della malattia e dei relativi postumi. E' un reato procedibile a querela di parte, fatta eccezione per alcuni casi in cui è procedibile d'ufficio (per es. fatti commessi in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro).

Omicidio Colposo. È una fattispecie penale in cui il soggetto che agisce procura la morte di un individuo come conseguenza della propria condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza o imperizia. E' un reato procedibile d'ufficio per il quale non occorre la presentazione di querela.

Omissione. È la condotta di chi lascia che un fatto si verifichi pur avendo l'obbligo giuridico di impedirlo: non intervenire quando si può.

Pericolo (reati di). Sono quei reati in cui la condotta tenuta dall'agente pone soltanto in pericolo il bene-interesse tutelato dalla norma, senza provocare alcun danno.

Prescrizione del reato. È una causa di estinzione del reato, che consegue alla mancata emissione di una sentenza definitiva entro un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge. I delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si prescrivono (es. omicidio volontario).

Reato. È l'illecito penale quello legislativamente previsto come tale e che viene punito con una pena reclusiva o pecuniaria. Qualsiasi azione commessa da un soggetto in violazione di una norma per la quale l'ordinamento giuridico prevede una sanzione penale.

4) - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
(le regole del processo penale)

Accertamento tecnico non ripetibile. Sono gli accertamenti tecnici (esami balistici, rilievi fotografici ecc.) che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazioni o che se eseguiti dopo il processo porterebbero a risultati differenti. Accertamento che, a causa della possibilità di modificazioni che subisce l'oggetto dell'investigazione (persone, cose o luoghi), non è suscettibile di successiva reiterazione. Trattandosi, nella sostanza, di una «prova» assunta fuori del dibattimento, la legge predispone un meccanismo che garantisca il normale contraddittorio e prevede che l'indagato, la persona offesa e i difensori vengano avvisati, «senza ritardo», della necessità di tale accertamento, con invito a nominare eventualmente un proprio consulente.

Appello. È il mezzo di impugnazione delle sentenze pronunciate nel primo grado del procedimento.

Archiviazione. È il provvedimento con cui il giudice dichiara l'irrilevanza penale della notizia di reato e dispone l'archiviazione della notizia stessa (denuncia o querela) e la chiusura della iniziale fase del procedimento penale, senza che venga formulata un'accusa. Presupposto di essa è la infondatezza della notitia criminis o la concreta non esercitabilità dell'azione penale per difetto di una condizione di procedibilità, per l'esistenza di una causa di estinzione del reato o per la mancata identificazione dell'autore di esso.

Costituzione di Parte Civile. È l'atto con il quale la vittima del reato diventa parte nel processo così potendo avanzare richieste istruttorie e risarcitorie nei confronti dell'imputato. E' il modo in cui l'azione civile viene inserita nel processo penale. La formalità di costituzione di parte civile prevede sempre una dichiarazione scritta, sottoscritta non dal danneggiato ma dal suo difensore, munito di procura speciale a lui conferita dall'interessato. La persona che ha riportato danni dal reato o i suoi successori possono esercitare nel processo penale l'azione civile affinché il giudice si pronunci, unitamente alla responsabilità per il reato, anche sulla responsabilità ad esso conseguente come fatto che cagiona un danno patrimoniale o morale.

Denuncia. Atto con cui ogni persona, anche se diversa dalla persona offesa dal reato, informa il Pubblico Ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria di un fatto che può costituire reato perseguibile d'ufficio. Può provenire da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ed è destinata al Pubblico ministero in quanto organo di indagine, che va informato di fatti suscettibili di determinare l'esercizio dell' azione penale. Oggetto della denuncia sono gli elementi essenziali del fatto, le risultanze raccolte e le attività compiute con l'indicazione delle fonti di prova e dei soggetti in grado di riferire circostanze utili alle indagini.

Dibattimento. È la fase del processo penale finalizzata all'acquisizione delle prove, alla discussione e alla decisione del giudice (sentenza).

G.I.P. (Giudice delle Indagini Preliminari). È il Giudice che ha compiti di garanzia dei diritti del cittadino sottoposto ad indagini da parte del P.M. e tutela l'effettività del contraddittorio controllando l'attività dell'accusa in sede di indagini preliminari. Interviene su richiesta del P.M. o dell'imputato per adottare, se ne ricorrono i presupposti di legge, specifici provvedimenti (ad esempio, ammissione dell'incidente probatorio).

G.U.P. (Giudice dell'Udienza Preliminare). È il Giudice dell'udienza preliminare, cioè il Giudice che valuta se la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM sia meritevole di accoglimento oppure se l'indagato debba fin da quel omento essere prosciolto dall'accusa.

Giudizio penale. Giudizio volto ad accertare la responsabilità penale di una persona, ossia se egli abbia commesso reato e, quindi, la violazione di norma penale. E' il complesso degli atti attraverso i quali l'Autorità Giudiziaria (Giudice) si pronuncia sull'esistenza di un reato e sulla colpevolezza del soggetto che ne viene indicato come autore.

Giudizio (o rito) Abbreviato. È un procedimento speciale che prevede che la decisione del Giudice avvenga sulla base delle sole prove raccolte durante la fase delle indagini preliminari. Comporta la riduzione della pena fino ad un terzo, in caso di condanna dell'imputato.

Gradi di giudizio. Anche il processo penale può articolarsi in vari gradi, cioè in primo grado (ad esempio: dinanzi al Tribunale), in secondo grado (ad esempio: corte di Appello), fino ad arrivare dinanzi alla Corte di Cassazione. E' infatti diritto dei cittadini sottoporre ad altro Giudice sovraordinato la verifica di esattezza della decisione del Giudice, adottata in prima istanza.

Imputato. È la persona cui il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini preliminari, contesta nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti equipollenti, di aver commesso un reato.
L'imputato è quindi a persona nei cui confronti viene esercitata l'azione penale e contro il quale si instaura il vero e proprio processo penale. Tale qualità si conserva in ogni stato e grado del processo fino a che la decisione giurisdizionale sulla responsabilità dell'imputato diventi definitiva. La qualità di imputato è legata a specifici e formali atti del procedimento: richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena (patteggiamento), nel decreto di citazione. Prima e al di fuori di tali atti si potrà parlare solo di persona sottoposta alle indagini, di indiziato, di indagato.

Incidente probatorio. È il meccanismo processuale mediante il quale la prova viene formata eccezionalmente in fase di indagini investigative. E' prevista per dei casi tassativi prescritti dalla legge, ossia quando la mancata formazione anticipata della prova potrebbe determinare un danno al sistema probatorio.

Indagato. È la persona sottoposta alle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero.

Indagini Preliminari. È l'attività di ricerca delle prove e di acquisizione di informazioni utili ad accertare la sussistenza di fattispecie di reato; possono essere svolte dal Pubblico Ministero direttamente o per mezzo della Polizia Giudiziaria.

Informazione (o avviso) di garanzia. È l'atto con il quale il Pubblico Ministero comunica all'indagato ed alla vittima del reato che egli sta indagando sui fatti portati a sua conoscenza nella notizia criminis (denuncia o querela) e li invita a nominarsi un difensore. L'informazione di garanzia viene inviata dal P.M. quando egli deve compiere un atto d'indagine al quale il difensore ha diritto di assistere (quindi non necessariamente all'inizio delle indagini).

Notizia di reato (o notitia criminis). Informazione che il Pubblico Ministero ha dei fatti che potrebbero costituire reato e, quindi, idonei a determinarlo all'eventuale esercizio della azione penale.
Essa può essere contenuta nell'informativa della Polizia Giudiziaria, oppure in altro atto, anche proveniente da privati, quale la denuncia, la querela, il referto, nonché in altri atti idonei (es.: scritti anonimi e delazioni confidenziali).

Patteggiamento (o applicazione della pena su richiesta). È un procedimento particolarmente breve, utilizzato dall'imputato per definire celermente il processo e che prevede l'applicazione di una pena da parte del Giudice sulla base di un accordo tra le parti processuali (Pubblico Ministero e imputato). Il ricorso a tale procedimento comporta dei benefici di legge, come ad es. la riduzione della pena fino a un terzo ed è, quindi, spesso consigliato quando la colpevolezza è palese e non ci sono elementi per ottenere sentenza di assoluzione.

Perizia. È l'elaborato richiesto dal giudice (anche su sollecitazione delle parti), che viene redatta dal perito, quale ausiliario del giudice, dotato di cognizioni tecniche- scientifiche. É analoga alla C.T.U. che si svolge in sede civile.

Perito. Soggetto che ha il compito di coadiuvare il giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale. L'incarico giudiziario è conferito da un atto di nomina da parte del giudice.

Persona offesa. È la vittima del reato o i suoi famigliari se la vittima è deceduta.

Pubblico Ministero. È un Magistrato con funzioni inquirenti (di indagine) ma non giudicanti, istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e per i minorenni. Il Pubblico Ministero veglia sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza: fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. È il magistrato che sostiene l'accusa nel corso del procedimento penale. Svolge le indagini preliminari e, qualora vi siano elementi concreti a sostegno dell'accusa, formula il capitolo di imputazione e chiede il rinvio a giudizio dell'indagato.

Querela. È l'atto con cui la persona offesa da un reato non perseguibile d'ufficio (in cui l'interesse dello Stato alla punizione del colpevole sussiste solo in quanto esista identica volontà della persona offesa) formula all'Autorità Giudiziaria la richiesta di procedere penalmente nei confronti dell'autore dell'illecito penalmente rilevante. La querela deve essere proposta entro tre mesi dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del reato. È condizione di procedibilità dei reati perseguibili a querela.

Spese di giustizia. Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Richiesta di rinvio a giudizio. È la richiesta rivolta dal Pubblico Ministero al Giudice, il quale decide, valutata la fondatezza dell'accusa, se disporre il giudizio o meno.

Udienza preliminare. È l'udienza nella quale viene deciso se rinviare a giudizio l'imputato oppure se questi deve essere prosciolto

5) - PROMOZIONE DELLA SALUTE E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Appropriatezza. E' l'utilizzo di specifici interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi solo nei pazienti che, per le loro specifiche caratteristiche cliniche, ne possono effettivamente trarre beneficio. Dal punto di vista organizzativo, l'appropriatezza corrisponde all'erogazione di una prestazione sanitaria nel contesto assistenziale che consente il miglior utilizzo delle risorse (ad es. in ricovero ordinario o day hospital, in ambulatorio, a domicilio).

Audit. Termine inglese che deriva dal latino audire, di difficile traduzione con un singolo vocabolo italiano. E' l'azione di controllo indipendente svolta da personale professionalmente addestrato e accreditato allo scopo. Inizialmente usato come strumento di controllo finanziario, è stato successivamente esteso ad altri ambiti come, ad esempio, le modalità cliniche ed organizzative dell'assistenza sanitaria. Un audit può essere realizzato sia in un contesto di controllo formale (ad es. le visite finalizzate all'accreditamento dei servizi sanitari o alla certificazione ISO, sia in un contesto di miglioramento della qualità nel quale i professionisti sottopongono la loro attività al controllo indipendente dei colleghi (revisione tra pari)

Bisogno. In campo sanitario e sociale, per bisogno s'intende lo scarto tra il livello di salute misurato e il livello di salute considerato accettabile. Una semplice classificazione distingue i bisogni secondo la valutazione soggettiva della loro esistenza (percepiti e non percepiti), secondo la manifestazione di una domanda di intervento (espressi e sottintesi) oppure in base alla capacità del soggetto di elaborarli autonomamente (indotti e spontanei).

Budget. E' uno strumento di gestione aziendale e consiste in un processo di previsione che definisce, da una parte, le attività e gli obiettivi che si intendono perseguire durante l'anno e, dall'altra, le risorse umane, strutturali, tecnologiche finanziarie a ciò necessarie. L'elemento fondamentale del b. è la correlazione tra risorse e obiettivi, laddove i risultati sono conseguiti attraverso la collaborazione e partecipazione di tutti i membri della singola unità operativa e non dipendono solo dal responsabile.

Buona pratica clinica. E' uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici. L'aderenza agli standard di BUONA PRATICA CLINICA (GCP) garantisce pubblicamente non solo la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio clinico, in conformità con i principi stabiliti con la Dichiarazione di Helsinki, ma anche l'attendibilità dei dati relativi.

Cartella clinica. È un documento pubblico di fede privilegiata che costituisce lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero. Essa coincide con la storia della degenza del paziente all'interno dell'istituto di cura. La compilazione della cartella deve essere diligente, accurata e tempestiva rispetto alle condizioni cliniche rilevate e alle prestazioni effettuate, in modo da rappresentare anche un'esplicitazione del ragionamento clinico svolto.

Le funzioni della cartella clinica sono così definite: **a)** costituire la base per programmare e garantire la continuità del trattamento del paziente; **b)** consentire la comunicazione fra gli operatori sanitari che partecipano alla cura del paziente; c) fornire la evidenza documentale del decorso e della gestione di ogni degenza ospedaliera; **d)** costituire la fonte dei dati a scopo di ricerca e di educazione sanitaria; **e)** costituire la base per la valutazione dell'assistenza sanitaria; **f)** consentire la tutela degli interessi legali del paziente, degli operatori sanitari e dell'azienda sanitaria. Parte integrante della cartella clinica è la scheda di dimissione ospedaliera (SDO)che ne assume il medesimo valore legale.

DRG (Diagnosis Related Groups). È un sistema di classificazione dei pazienti ospedalieri che consente di raggrupparli in categorie che presentano caratteristiche analoghe e richiedono volumi omogenei di risorse per il trattamento. Per assegnare ciascun paziente ad uno specifico DRG è necessario conoscere la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, gli interventi chirurgici, le principali procedure diagnostiche e terapeutiche, l'età, il sesso e lo stato alla dimissione.

Errore (Error). Azione od omissione che determina insuccesso nel compimento di un'azione pianificata e pertanto inidoneità di quanto previsto al raggiungimento dello scopo.

Evento (incident). Ogni accadimento che ha provocato un danno o ne aveva la potenzialità, nei confronti di un soggetto che interagisce con la struttura sanitaria, ovvero ogni evento che riguarda il malfunzionamento o danneggiamento di attrezzature ovvero ogni evento che potrebbe dar luogo a contenzioso.

Evento avverso. Danno causato dalla gestione clinica (più che dal processo della patologia) e che si riflette sul prolungamento della degenza del paziente o sulla disabilità dello stesso in fase di dimissioni.

Evento avverso non prevenibile. È l'evento avverso (*v.infra*) che riguarda il paziente non causato da errore dell'operatore sanitario.

Gestione del rischio (risk management). È il complesso delle attività svolte dall'organizzazione sanitaria per identificare, prevenire, monitorare i rischi e ridurre al minimo il verificarsi di errori ed incidenti (*v. monitoraggio degli eventi sentinella, delle richieste di risarcimento, le analisi confidenziali, il piano per la sicurezza, etc.*)

Governo clinico. È il complesso delle attività svolte dalle strutture sanitarie al fine di implementare il miglioramento dell'assistenza clinica e mantenere elevati livelli di prestazioni sanitarie. Si basa su un sistema interattivo tra i soggetti impegnati nelle attività di assistenza clinica e i responsabili della gestione, favorendo la responsabilizzazione degli operatori e la partecipazione degli utenti all'efficacia del processo assistenziale.

Linee guida cliniche. Sono raccomandazioni di comportamento clinico, basate su informazioni scientifiche multidisciplinari disponibili e condivise, elaborate al fine coadiuvare professionisti e pazienti per operare le scelte assistenziali clinicamente più appropriate. Svolgono, altresì, la funzione di strumenti educativo-formativi e di monitoraggio del livello ottimale delle prestazioni erogate.

Pericolo. È la situazione o causa potenziale di danno per l'utente/cittadino/paziente o per l'operatore sanitario.

Qualità. È il complesso delle caratteristiche di un'organizzazione o di un processo di soddisfare le esigenze dei soggetti che vi accedono, a vario titolo. La qualità si esplica sotto tre profili:

Qualità organizzativa: la capacità di una struttura sanitaria e di tutti i suoi operatori di far funzionare l'organizzazione in maniera giudicata efficiente dagli utenti e dalle altre parti interessate.
Qualità professionale: la capacità di una struttura sanitaria e di tutti i suoi operatori di mantenere elevati standards di contenuti professionali, fornendo agli utenti e alle altre parti interessate risposte scientificamente corrette
Qualità relazionale: la capacità di una struttura sanitaria e di tutti i suoi operatori di stabilire e mantenere nel tempo una relazione soddisfacente con gli utenti e le altre parti interessate, basata su una efficiente, trasparente ed esaustiva comunicazione personale.

Registro operatorio. È il documento contenente il numero e le modalità esecutive degli interventi chirurgici. Una copia del verbale di ogni intervento chirurgico deve essere sempre allegato alla cartella clinica della quale costituisce parte integrante. La tenuta del registro operatorio, sebbene non espressamente prescritta dalla legge, è obbligatoria. Agli effetti delle norme sul falso documentale, il registro operatorio è un atto pubblico.

Rintracciabilità. È la possibilità di ricostruire la storia, l'utilizzazione o l'ubicazione di un servizio erogato o una fase del processo assistenziale espletato. Gli elementi che consentono la rintracciabilità possono essere la corretta identificazione dei referti di un paziente nella cartella clinica o la numerazione dei lotti sulle confezioni dei farmaci, e così via.

Rischio (risk). Indica la relazione tra la probabilità che accada un determinato evento e la gravità delle sue possibili conseguenze.

Risorse. Insieme degli elementi di un'organizzazione (personale, attrezzature, strutture, mezzi finanziari, esperienze professionali, modelli organizzativi) che le consentono di raggiungere i propri obiettivi.

Risultato. È il raggiungimento di un'obiettivo prefissato. Condizione essenziale per valutare un risultato è rendere noto in anticipo l'obiettivo che si intende raggiungere.

Sicurezza. È lo stato in cui le componenti strutturali, organizzative e comportamentali di un'organizzazione sono articolate in modo da tenere sotto controllo i rischi e ridurre al minimo il verificarsi di errori, incidenti e altri risultati non voluti.

Sistema di gestione per la qualità. È un insieme di elementi coordinati (responsabilità, risorse, attività e processi) che consentono di guidare un'organizzazione in materia di qualità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti dell'organizzazione, finalizzato alla realizzazione di un'attività di qualità a lungo termine e alla soddisfazione di tutti gli attori del sistema.

Vertenza contrattuale. Controversia insorta in ordine all'esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

A.M.A.M.I.
00197 Roma - Via Giovanni Antonelli, 47
tel. 06.8082454

info@associazioneamami.it

FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI MARZO 2010
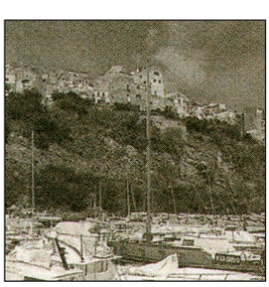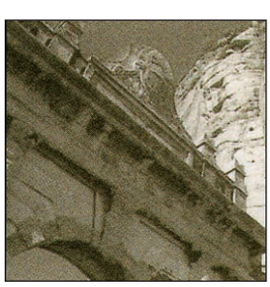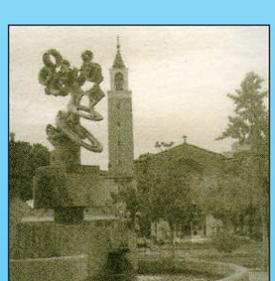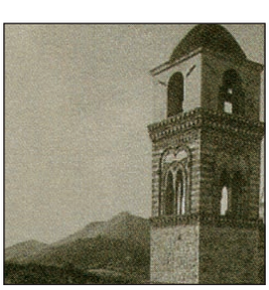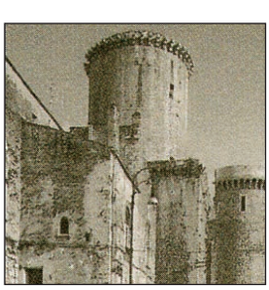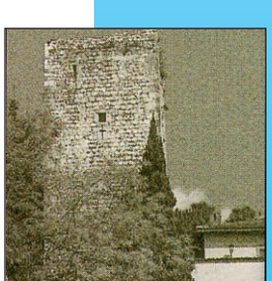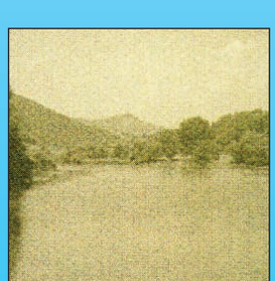
TIPOGRAFIA
LatinGrafica snc
Latina